



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

Oggetto: Attestazione di frequenza – articolo 10 comma 1 regolamento sul tirocinio e lavoro subordinato.

Rispondiamo in merito all'interpretazione dell'articolo 10 comma 1, segnatamente al rilascio dell'attestazione di frequenza a cadenza semestrale, nonché l'obbligatorietà per il tirocinio svolto attraverso lavoro subordinato.

“Il tirocinio professionale è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.

Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990” (art. 1 commi 1 e 2, rubricato “nozioni e finalità” del “Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con Delibera n. 92/18 il 17 luglio 2014 e pubblicato in B.U.M.G. 30 settembre 2014 n. 18).

Questa è la nozione di tirocinio: l'istituto attraverso il quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.

Pertanto, in questa chiave va letto il successivo art. 10, comma 1, laddove, stabilisce che *“Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di tirocinio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di tirocinio, deve presentare al Consiglio territoriale dell'ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza”.*

Si ricorda che il collegio territoriale svolge l'attività istituzionale di vigilanza su tutti i percorsi di tirocinio, siano essi svolti nella forma della pratica professionale presso uno studio oppure su quelli che il regolamento sul praticantato previgente, denominava *“equivalenti”*.

A tal fine, l'attestazione di frequenza rappresenta la prova documentale che il Collegio ha svolto l'attività di controllo e di verifica sulle attività di tirocinio, di cui all'articolo 1 ricordato ed indicate all'articolo 10 comma 1 del regolamento. Sicché, l'attestazione a cadenza semestrale continua ad essere rilasciata per i periodi di tirocinio svolti presso uno studio professionale, come era previsto nel previgente regolamento sul praticantato.

Al contrario, tale obbligatorietà non ricorre per il tirocinio svolto nella forma del lavoro subordinato e vale quanto stabilito all'articolo 23 del regolamento, laddove è prescritto che *“Il consiglio territoriale*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato”.

La *ratio* di tale scelta si rinviene nel fatto che, come ricordava l'articolo 11 del regolamento sul praticantato del 2008, il periodo di pratica professionale, svolta per il tramite del lavoro subordinato, può essere documentato con ogni mezzo (libretto di lavoro, busta paga, dichiarazioni del datore di lavoro, etc.), ove l'attività di tutoraggio è svolta dal datore di lavoro e il Collegio non fa altro che verificare che le attività di lavoro e le funzioni affidate al lavoratore/praticante siano inerenti la specializzazione conseguita dal medesimo, per la materia oggetto di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.